

ELEMENTI INFORMATIVI MAPI

ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4

1. Dati identificativi

Denominazione: M.A.P.I. - Movimento Amministratori e Proprietari d'Immobili.

Data di costituzione: 30 luglio 2001.

Statuto: approvato il 30 luglio 2001, modificato dall'Assemblea straordinaria del 7 dicembre 2013 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Benevento il 9 dicembre 2013.

Sede legale: Viale Principe di Napoli n. 12/E - 82100 Benevento (BN).

Sito web: www.mapi.it

Legale rappresentante: Avv. Gerardo Michele Martino.

Documentazione Legge n. 4/2013: www.mapi.it/legge-42013/

2. Attività professionale di riferimento

Amministrazione di condominio, nel rispetto dell'articolo 71-bis delle disposizioni di attuazione del Codice civile e del D.M. 13 agosto 2014, n. 140, per i profili formativi.

3. Struttura organizzativa e cariche sociali

Organi dell'Associazione: Assemblea degli associati; Consiglio Direttivo; Presidente; Vicepresidente; Segretario; Collegio dei Probiviri; Collegio dei Revisori; struttura tecnico-scientifica CE.S.IM.

Componenti eletti dall'Assemblea e titolari delle cariche associative: Avv. Gerardo Michele Martino, Giovanna Lobina e Michele Martino, secondo le attribuzioni previste dallo Statuto e dalle deliberazioni associative vigenti.

Presidente e legale rappresentante: Avv. Gerardo Michele Martino.

4. Requisiti di partecipazione e aggiornamento

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado, fatte salve le ipotesi previste dalla normativa vigente.

Formazione iniziale: corso di almeno 72 ore, nei casi previsti dalla normativa vigente, secondo il D.M. 13 agosto 2014, n. 140.

Aggiornamento professionale: corso di almeno 15 ore annuali, ai sensi del D.M. n. 140/2014.

Strumenti di accertamento: verifica documentale dell'attività formativa svolta; per le attività seguite attraverso la piattaforma MAPI, tracciamento della partecipazione, verifica della frequenza ed esame finale in presenza presso la sede individuata dal responsabile scientifico.

Quota associativa: euro 100,00 annui per gli amministratori di condominio già in attività e per gli associati già in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività; euro 200,00 per ciascuna delle prime due annualità associative per gli altri associati ed euro 100,00 per le annualità successive.

Assenza di scopo di lucro: MAPI è un'associazione senza scopo di lucro; le risorse sono destinate al perseguimento delle finalità statutarie.

5. Elenco degli iscritti

L'elenco degli iscritti, aggiornato periodicamente e comunque almeno annualmente, è consultabile nel Registro telematico MAPI: [Registro telematico degli iscritti MAPI](#).

6. Sedi sul territorio nazionale

- Campania - Benevento, Viale Principe di Napoli n. 12/E.
- Calabria - Cosenza, Via Attilio Giuliani n. 6.
- Lombardia - Milano, Via Arena n. 35.

Recapiti istituzionali MAPI per tutte le sedi: segreteria@mapi.it - Numero verde 800 974383 - telefono 06 56568987.

7. Struttura tecnico-scientifica

CE.S.IM. - Centro Studi Immobiliari. Supporta lo studio delle tematiche condominiali e immobiliari e l'organizzazione della formazione iniziale e permanente degli associati.

8. Codice di condotta, disciplina e tutela degli utenti

Codice di condotta: pubblicato nella pagina MAPI dedicata alla Legge n. 4/2013; prevede le regole di comportamento degli associati e le relative sanzioni.

Organo disciplinare: Collegio dei Probiviri.

Sportello del cittadino consumatore: attivo presso la sede nazionale; fornisce informazioni sull'attività professionale, sugli standard richiesti agli iscritti e riceve le segnalazioni degli utenti.

Recapiti dello Sportello: Numero verde 800 974383; telefono 06 56568987; e-mail segreteria@mapi.it. Lo Sportello è accessibile telefonicamente e mediante posta elettronica ai recapiti indicati.

9. Sistema di qualità

MAPI non possiede attualmente un sistema di qualità certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001.

10. Attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi

MAPI rilascia, ricorrendone i requisiti e previa verifica, l'attestazione prevista dagli articoli **4, comma 1, 7 e 8** della Legge n. 4/2013. L'attestazione riguarda gli elementi indicati dall'articolo 7 della legge, non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e ha validità pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'Associazione.

Documento aggiornato al 29 luglio 2026